OSSERVATORIO Giustizia liberale
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER STUDI DI POLITICA ECONOMIA E STORIA

L'ECCEZIONE

LA GIUSTIZIA CHE NON VI RACCONTANO

Periodico dell'**OSSERVATORIO GIUSTIZIA LIBERALE** / **Sabato 31 ottobre 2026** / **Anno I – numero 17** Direttore editoriale: **Gian Domenico Caiazza** **www.leccezione.eu**

Il carcere e la pena

di Eriberto Rosso

Della devastante condizione del carcere e della esecuzione della pena anche come possibilità di reinserimento sociale non solo il legislatore continua colpevolmente a non occuparsi ma al presentarsi di ogni nuova emergenza risponde con l'introduzione di nuovi reati, aumenti di pena abnormi per fattispecie esistenti, sempre restringendo percorsi e possibilità di accedere alle forme alternative delle modalità di espiazione.

Così la scelta di subordinare il trattamento esecutivo della pena detentiva alla natura del reato per il quale è intervenuta condanna è divenuta una delle manifestazioni più allarmanti della progressiva affermazione di logiche presuntive nel nostro sistema penale. L'ostatività, come tecnica legislativa di governo dell'esecuzione penale, ha portato alla progressiva trasformazione di una disciplina eccezionale in un meccanismo ordinario di differenziazione del trattamento esecutivo. Attraverso il catalogo dei reati ostativi il legislatore attribuisce alla qualificazione giuridica del fatto una rilevanza che si proietta oltre la determinazione della pena, incidendo sulle concrete modalità della sua esecuzione, annullando o restringendo gli spazi di valutazione individualizzata della condizione del condannato.

A ogni latitudine politica si è ritenuto di "arricchire" il novero dei reati che costringono all'ingresso in carcere. La misura, nata per aggravare il regime sanzionatorio dei reati di mafia, oggi è estesa a moltissime fattispecie. Particolarmente intensa è stata l'attività in questa legislatura a partire dagli esordi con il "decreto Rave".

Non sempre nel dibattito pubblico vi è consapevolezza di che cosa si tratti. Pene anche brevi che necessariamente debbono essere scontante in carcere, modalità di detenzione che escludono la possibilità di accedere al lavoro o subordinano l'accesso a un numero limitato di benefici con stringenti prescrizioni, insomma una pena nella pena. La questione non riguarda soltanto l'anticipazione dell'ingresso in carcere rispetto all'eventuale accesso a una misura alternativa. Essa investe, più radicalmente, il significato costituzionale della pena e il rapporto tra discrezionalità legislativa, accertamento giudiziale e individualizzazione del trattamento sanzionatorio. La previsione determina infatti una singolare inversione della logica che dovrebbe governare l'esecuzione penale: anziché verificare se la privazione intramuraria della libertà sia necessaria alla luce della condizione individuale del condannato e delle finalità costituzionali della pena, il sistema assume, per determinate fattispecie, la necessità dell'ingresso in carcere quale conseguenza obbligata per il titolo del reato per il quale è intervenuta condanna.

E poi, la drammaticità dell'ergastolo ostativo. Sembra incredibile ma vi sono persone che hanno trascorso più di quarant'anni in carcere e che lì continuano a rimanere anche se le loro condizioni fisiche, a volte anche mentali, imporrebbero ben altre modalità di esecuzione se non la sospensione della pena. Come ci racconta Elton Kalica, sociologo, redattore di Ristretti Orizzonti e detenuto di lungo corso, *"la pena deve essere certa, ma non può diventare immutabile nel suo significato di galera altrimenti il carcere smette di essere un luogo nel quale si può costruire un futuro e diventa uno spazio di neutralizzazione delle persone considerate come "nemici""*.

Ciò accade nonostante i moniti della CEDU e della Corte costituzionale che riconoscono comunque il diritto alla speranza e il ruolo della giurisdizione per la concessione dei benefici penitenziari anche per i condannati per gravi reati.

Di questo ci occupiamo in questo numero, compiutamente descrivendo le drammatiche conseguenze dell'ampliamento del catalogo dei reati inseriti nell'art. 4 bis della legge di Ordinamento Penitenziario, che riempie il carcere e annulla il contenuto rieducativo della pena.

Buona lettura.



BUTTATE LA CHIAVE!

OSSESSIONI SECURITARIE, PRESUNZIONI DI PERICOLOSITÀ, IDOLATRIA DELLE "OSTATIVITÀ" HANNO ORMAI SOVVERTITO L'IDEA COSTITUZIONALE DELLA PENA

Una battaglia necessaria

UN "GRUMO" CULTURALE

di Fabrizio Siracusano

Nell'ultimo trentennio l'esecuzione penale italiana si è allontanata sempre più dall'ideale costituzionale di una pena orientata alla rieducazione; da un modello flessibile in cui benefici e misure alternative non erano pensati come "premi", ma quali strumenti ordinari per trasformare il carcere da "tempo vuoto" in "tempo abitato", consentendo un progressivo ritorno del reo alla vita libera sotto il controllo del giudice di sorveglianza.

Su quell'impianto si è innestata una logica opposta. A partire dalle emergenze legate a terrorismo e criminalità organizzata, presunzioni di irrecuperabilità sociale per determinate categorie di condannati hanno provocato un brusco scivolamento da un trattamento individualizzato, duttilmente elaborato sulle specificità del reo, verso un altro differenziato, anelasticamente saldato alla natura del reato commesso. L'art. 4-*bis* ord. penit. è divenuto, nel tempo, un vero e proprio "favo informe"; coagulo di fattispecie eterogenee,

Segue a pag. 2

Parola alle Corti

L'OSTATIVITÀ E L'ARGINE DELLE CORTI

di Valentina Alberta

Mentre il legislatore procede, senza sosta, nella direzione segnata dalla legislazione emergenziale antimafia degli anni 90, inserendo nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario fattispecie sempre più numerose, qualcosa sul versante delle Corti superiori si muove, o, meglio, resta fermo, nel segnare argini invalicabili alla tendenza carcerocentrica della quale non riusciamo liberarci.

Ormai, infatti, l'estensione del regime ostativo all'accesso ai benefici penitenziari, nelle sue diverse gradazioni, appare essere la conseguenza necessaria di ogni intervento di tipo panpenalistico (solo nel 2025 sono stati ricondotti all'art. 4 bis o.p. i reati di rivolta carceraria, istigazione a delinquere aggravata, maltrattamenti in famiglia e stalking aggravati); con la conseguenza che, per moltissime fattispecie, non solo l'entrata in carcere appare inevitabile, risultando impercorribili le pene sostitutive (per il divieto che la Corte costituzionale ha salvato con la sentenza 139 del 2025), ma

Segue a pag. 2

Il peso dei numeri

IL SOVRAFFOLLAMENTO INVISIBILE

di Gianpaolo Catanzariti

Se dovessi individuare uno spartiacque nella storia del carcere italiano, senza dubbio indicherei il biennio 1991-1992. Proprio in quegli anni si registra una improvvisa impennata delle presenze detentive, da 30.000 a oltre 52.000. Proprio in quel periodo prende forma il sistema delle ostatività, attraverso la trasformazione radicale dell'art. 4 bis diversamente immaginato da Giovanni Falcone.

Una revisione profonda, non solo normativa. Cambia la filosofia stessa dell'esecuzione penale. Non più la persona al centro, faticosamente disegnata con l'ordinamento penitenziario del '75, bensì l'uomo "strumento" delle politiche repressive.

Si consolida e si stratifica l'idea che dentro il carcere non vi siano rinchiuse delle persone, meritevoli, anche per la forza dirompente della finalità rieducativa stabilita in Costituzione, di coltivare la speranza di un loro cambiamento. Si diffonde la malsana idea

Segue a pag. 3

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER STUDI DI POLITICA ECONOMIA E STORIA
Redazione e amministrazione
Fondazione Luigi Einaudi
Via della Conciliazione, 10
www.fondazioneluigieinaudi.it

UNA BATTAGLIA NECESSARIA

UN "GRUMO" CULTURALE

di Fabrizio Siracusano – Professore ordinario di Diritto processuale penale – segue dalla prima



spesso prive di coerenza criminologica, accumunate solo dall'essere collocate dietro una sorta di saracinesca normativa impenetrabile e, quindi, "rassicurante" il corpo sociale; una barriera capace di trasformare il carcere nella scorciatoia più semplice – benché spesso la meno efficace – per rispondere alla domanda di sicurezza, rendendo l'accesso alle misure di comunità eccezione, anziché sbocco fisiologico e meritato del percorso rieducativo.

La rubrica stessa della norma – tutta centrata sul "divieto" di concessione di benefici – certifica il passaggio da una pena tarata sulla persona a una pena che guarda solo al passato delittuoso, paradigma del cosiddetto "diritto penale del nemico". In questo quadro, "progressività" trattamentale e "flessibilità" della pena – postulati non scritti della legge del 1975 – risultano annichilite: al condannato per reati ostativi resta di fatto inibita la possibilità di farsi artefice del proprio percorso di risocializzazione, e al giudice di sorveglianza viene drasticamente ridotto lo spazio di valutazione concreta dei progressi compiuti dal reo.

È un sistema dotato di una sorprendente vitalità: attraversa governi di ogni colore, si allarga a ogni nuova emergenza reale o presunta, rimane politicamente intoccabile per il timore di pagare costi in termini di consenso. Le sporadiche spinte riformatrici – dagli Stati generali dell'esecuzione penale, attraverso la delega del 2017 sino alle proposte della Commissione Giostra – si sono infrante contro un clima politico-culturale segnato da torsione punitivista e sovraffollamento strutturale, nel quale il carcere continua a essere il luogo dove rinchiudere non solo i colpevoli, ma anche le paure collettive; con buona pace della tensione rieducativa che dovrebbe connotare le pene e guidare la gestione di ogni condannato lungo opzioni trattamentali guidate dal principio di proporzionalità e non condizionate – differenziandole – dal tipo di autore.

Sebbene le Corti – tanto costituzionale, quanto europea – abbiano più volte censurato gli automatismi presuntivi di pericolosità, il legislatore si è limitato a interventi di manutenzione formale, sentendo ma non ascoltando i moniti lanciati: il reticolo preclusivo resta sostanzialmente intatto, tanto che un sistema definito "intollerabilissimo a parole" continua a rivelarsi "tollerabilissimo nei fatti"; mantiene l'orizzonte detentivo dei condannati per reati ostativi saturo di barriere quasi insormontabili all'accesso alle misure di comunità, secondo scelte che appaiono irrimediabilmente animate solo dall'intento di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti dei consociati.

Dietro questa resistenza c'è un vero "grumo" culturale che ostacola il flusso costituzionale della pena. Nell'opinione pubblica, benefici e misure alternative non sono percepiti come strumenti faticosi e controllati di reinserimento sociale, bensì quali scorciatoie verso la libertà; veri e propri "svuotacarceri" – come inopinatamente apostrofati – che riversano sulla collettività pericolosi criminali. L'unica pena ritenuta "certa" è quella espiata interamente in carcere; ogni apertura è letta come cedimento "buonista", pregna di prospettive ansiogene, specie se riguarda autori di reati di spiccato allarme sociale. Il sistema delle ostatività diventa, così, il solido scudo protettivo assicurato da chi si fa carico responsabilmente delle apprensioni della collettività e che, con rassicurante rigore, pretende che la pena detentiva sia scontata sino all'ultimo giorno entro le mura del carcere; un baluardo che gli irresponsabili indulgenzialisti, monotematicamente preoccupati della sorte del condannato e del suo recupero sociale, intenderebbero abbattere.

Spezzare questo circuito, quindi, non è solo questione di riscrittura normativa.

Serve, da un lato, lavorare su riforme tecniche che abbassino con governata gradualità – anche per i "cattivissimi" che lo meritano – i ponti levatoi tra carcere e società e che restituiscano centralità alla giurisdizione di sorveglianza; che allarghino gli spazi di individualizzazione anche per chi è condannato per reati cosiddetti "ostativi", senza accantonare plausibili istanze di difesa sociale, implicate nel caso concreto, e senza cedere ad alcun indulgenzialismo. Occorre, dall'altro, promuovere una trasformazione del senso comune, riportando la pena al suo statuto di istituzione costituzionale e non di strumento emergenziale piegato alle paure del momento; rimuovere quella concezione che identifica sicurezza con mera incapacitazione detentiva del reo e che guarda con sospetto a ogni investimento sulla sua risocializzazione; scalfire la demagogica equazione tra carcere e sicurezza sociale, diffondendo l'idea opposta che la sicurezza non discenda dal quando, ma dal come il condannato fa ritorno in società.

Finché questo "grumo" culturale non verrà sciolto, il sistema dei reati ostativi continuerà a funzionare come un dispositivo di resistenza alla Costituzione: manterrà troppi condannati in una condizione di "libertà sospesa", dove la rieducazione rimane confinata nell'alveo delle petizioni di principio anziché divenire espressione di un progetto reale; in una dimensione che vede la persona del detenuto gestita alla stregua di un "mezzo" attraverso il quale conseguire obiettivi di sicurezza sociale e di contrasto alla criminalità, e non quale "fine" in sé, nella sua dignità di essere umano da recuperare, qualunque sia il delitto commesso e la pena da espiare.

Si tratta, forse, di una battaglia di minoranza; ma proprio per questo necessaria e tra le più belle da combattere.

PAROLA ALLE CORTI

L'OSTATIVITÀ E L'ARGINE DELLE CORTI

di Valentina Alberta – Avvocata penalista – segue dalla prima

ne diventa sempre più complessa la fuoriuscita, con obblighi di istruttoria rafforzata e prove diaboliche per i reati più gravi e di osservazione inframuraria di un anno anche per pene brevissime nel caso dei cosiddetti sex offenders.

Qualche segnale interessante ci conforta, sul piano della autonomia della giurisdizione rispetto al legislatore nel valutare caso per caso i percorsi penitenziari, come la regola costituzionale di cui all'art. 27 e quella convenzionale di cui all'art. 3 impongono.

Prima di tutto, si torna a parlare di ergastolo ostativo dopo l'introduzione della legislazione del 2022, imposta al Governo Meloni con l'ordinanza costituzionale 97 del 2021. La Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha depositato lo scorso 3 settembre la propria decisione nel caso Asciutto ed altri contro Italia, riguardante quattro ricorsi di persone detenute in esecuzione della pena dell'ergastolo ostativo e riguardanti asserite violazioni degli articoli 3 e 7 della Convenzione.

La Corte, pur salvando rispetto all'art. 3 CEDU la legislazione introdotta con il D.L. 162 del 2022, per come interpretata sinora dalla giurisprudenza, *"ancora in fase di consolidamento"*, sottolinea come la nuova soglia di accesso alla liberazione condizionale, fissata ai 30 anni di detenzione, potrebbe in concreto porsi in contrasto con il limite "europeo" di 25 anni. Ancora, i giudici di Strasburgo, attestando che in effetti la pena irrogata ai ricorrenti fosse un ergastolo "riducibile", per fatti anteriori alla modifica normativa del 1992, richiamano la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 per confermare la trasformazione della natura della pena e dunque il contrasto con il principio di prevedibilità della pena.

Il passaggio più significativo è quello che riguarda la possibile futura valutazione in concreto delle norme introdotte nel 2022, rispetto alla loro inidoneità *de facto* rispetto alla rivedibilità in concreto delle condanne all'ergastolo. Si dice in sostanza all'Italia che la disciplina che consente anche ai condannati per reati gravi l'accesso ai benefici penitenziari dovrà essere tale da rendere effettivamente possibile una valutazione individualizzata, e, in ultima analisi, l'esercizio della giurisdizione alla magistratura di sorveglianza. La giurisdizione interna dovrà quindi procedere sulla strada che, in occasione della recente polemica sui permessi che sarebbero stati concessi "ai boss", ha lucidamente descritto il dottor Santalucia, presidente della Prima sezione: *"è un dato certamente positivo che i giudici di merito siano riusciti a trovare una strada. E a concedere permessi. Anche ai condannati per reati di mafia. Vuol dire che sono riusciti a farsi strada nelle maglie rigide, strettissime, della legge introdotta nel 2022*".

Sul versante interno, qualche mese fa anche la Consulta aveva dato un altro importantissimo segnale, intervenendo per la prima volta direttamente sull'art. 4 bis o.p. con una sentenza, la 68 del 2026, che ha espunto una fattispecie per violazione del principio di ragionevolezza e di rieducazione: il reato di atti sessuali con minorenne, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità, deve essere oggetto di valutazione in ordine alla percorribilità di misure alternative, senza automatismi con riguardo alla non sospendibilità dell'ordine di esecuzione e del meccanismo dell'obbligo di osservazione all'interno del carcere per almeno un anno. Giudicando di una fattispecie particolarmente lieve nei suoi contorni fattuali, la Corte ha avuto modo di segnare una via importante come limite assoluto al legislatore: non solo dunque, attraverso il principio di proporzionalità della pena, quello della imposizione di una serie di ipotesi attenuate di reati gravi (estorsione, rapina, sequestro di persona) ovvero della abolizione di divieti di bilanciamento tra circostanze, ma anche incidendo direttamente sul trattamento penitenziario, che, soprattutto per il caso di pene brevi, non può essere oggetto di legiferazione disattenta e demagogica, quasi che l'ostatività fosse la rappresentazione normativa dello slogan populista del "buttare via la chiave".

Le Corti vigilano, e la politica ne deve prendere atto.



IL PESO DEI NUMERI

Il sovraffollamento invisibile

di Gianpaolo Catanzariti – Resp. Osservatorio Carcere UCPI – segue dalla prima

che il carcere sia luogo di contenimento dei reati. È la logica della pura afflizione, della vendetta, senza cura alcuna per la necessaria opera in funzione di una possibile rinascita del detenuto.
È il passaggio dal "carcere costituzionale" al "carcere emergenziale". Il primo vive sul rapporto tra tempo e persona, sulla possibilità che il tempo trascorso possa produrre un cambiamento, una revisione critica, un percorso di responsabilizzazione. Il secondo, invece, sul diverso binomio tra tempo e reato. Non interessa più capire come il tempo possa avere cambiato il detenuto. Ci si continua a interrogare sulla persistenza di ciò che il detenuto ha commesso un tempo.
Il 4-bis, anche attraverso le implementazioni successive, è stato probabilmente l'intervento che più di ogni altro ha modificato la fisionomia del carcere.
Un meccanismo rigido, preclusivo di benefici senza il pentimento, da applicare, in via eccezionale, ai soli mafiosi, diventa, attraverso l'ampliamento del catalogo di reati, l'architrave dell'esecuzione penale, che incide sulle presenze in carcere e sulla qualità detentiva.
Le statistiche sui detenuti segnalano gli effetti della strozzatura in uscita provocata dalle ostatività, influenzando, attraverso artifici giuridici, anche l'espiazione di pene non ostative.
Nonostante gli ingressi in carcere passino da 98.245, nel 1994, a 82.000, nel 2004, per poi scendere, nel decennio successivo sino a 50.217 (2014) e stabilizzarsi su 42.005 (2025). Nello stesso periodo, le presenze passano da 50.348 (1994) a 64.000 (2025), con un saldo annuale medio di circa 14.000 detenuti in più che restano impigliati dentro le maglie delle prigioni, aumentando, così, la pressione detentiva.



Una sorta di "sovraffollamento invisibile" che non incide necessariamente sulla schiera dei nuovi detenuti, quanto sulla permanenza di quelli già presenti.
Ma il suo impatto più significativo riguarda il trattamento e, quindi, la qualità della vita detentiva.
Se il modello costituzionale presuppone che il detenuto sia incentivato nell'intraprendere un percorso di cambiamento, il sistema ostativo spezza irrimediabilmente questa tensione. Il trattamento perde la sua funzione premiale, disincentivando ogni forma di partecipazione e di disponibilità alle attività, pur scarse, che il carcere offre.
Siamo alla demotivazione istituzionale, alla deresponsabilizzazione, al disimpegno. Non si investono più risorse, men che meno quelle umane, nel trattamento, specie in Alta Sicurezza.
Da un lato, si pretende che il detenuto intraprenda un percorso rieducativo. Dall'altro, però, si limitano gli strumenti attraverso cui tale percorso possa essere un giorno verificato.
Tutto ciò impatta sulla qualità della detenzione, fondata sulla verifica graduale della responsabilità acquisita. Ancor più per i condannati per i reati più gravi, che necessiterebbero di verifiche progressive, più accurate e controllate e che invece incontrano maggiori ostacoli nell'accedervi.
Ci troviamo, così, dinanzi ad un carcere sempre meno orientato alla progressione trattamentale. Sempre più votato alla mera funzione custodiale che incentra la sua attenzione dal cambiamento al reato.
Da qui quella chiara sensazione dell'inutilità del tempo che passa. Passa, ma non cambia e non produce cambiamenti.
È qui che il sistema ostativo ha peggiorato il carcere. Non ha soltanto limitato l'accesso ai benefici, ha progressivamente modificato la filosofia dell'esecuzione penale. E se il carcere diventa il luogo della presunzione di immutabilità, si corre il rischio di riversare la stessa sensazione di immutabilità e di invincibilità sui fenomeni criminali.
Questo è il nesso più rilevante tra ostatività, trattamento e sovraffollamento. Questo, però, è anche il terreno sul quale si è sviluppato negli anni il confronto tra Corte costituzionale, CEDU e legislatore.
Certo, il 4-bis non avrà riempito, da solo, le carceri. Ma sicuramente ha contribuito a svuotarle più lentamente. E quando per oltre trent'anni si restringono le vie d'uscita senza ridurre gli ingressi, il risultato non può che essere quello di un carcere più affollato, più anziano e sempre meno orientato alla progressione trattamentale. In una parola, inutile.

I regimi di ostatività nel diritto penale

di Laura Finiti – Avvocata penalista

Si parla di ostatività quando la legge, in ragione del solo tipo di reato commesso, impedisce al giudice di valutare la persona del condannato e il caso concreto, e impone automaticamente un trattamento più severo: l'ingresso immediato in carcere anche per pene brevi, l'obbligo di scontare in carcere una parte minima della pena, il divieto di accedere ai benefici penitenziari. Questi ultimi sono gli strumenti che consentono al condannato di trascorrere fuori dal carcere una parte del tempo o della pena: il lavoro all'esterno, i permessi premio (brevi uscite concesse per buona condotta), le misure alternative alla detenzione (scontare la pena affidati ai servizi sociali, a casa o in semilibertà) e la liberazione condizionale (il ritorno anticipato in libertà, sotto controllo, quando il condannato si è ravveduto).



OSTATIVITÀ	EFFETTO	REATI INTERESSATI
Carcere anche per pene brevi (art. 656, co. 9, c.p.p.; art. 59 L. 689/1981; art. 47-ter o.p.)	Niente sospensione dell'ordine di esecuzione per pene fino a 4 anni: si entra in carcere e da lì si chiedono le misure alternative; il giudice non può sostituire il carcere con pene diverse (come il lavoro di pubblica utilità) e il condannato non può scontare a casa una pena fino a 2 anni	Terrorismo, mafia e reati commessi con metodo mafioso, tratta, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, sequestro estorsivo, associazione per narcotraffico; omicidio, rapina ed estorsione aggravate, spaccio aggravato; reati sessuali, maltrattamenti e stalking aggravati, femminicidio; incendio boschivo e furto in abitazione.
Benefici solo con collaborazione o prova rafforzata (art. 4-bis, co. 1 e 1-bis, o.p.)	Se non collabora con la giustizia (cioè non fornisce agli inquirenti informazioni utili su reati e complici), il detenuto per ottenere i benefici deve aver risarcito le vittime (o dimostrare di non poterlo fare) e provare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o con l'ambiente in cui il reato è stato commesso	Mafia, terrorismo, tratta, sequestro estorsivo, narcotraffico associato, violenza sessuale di gruppo
Benefici condizionati (art. 4-bis, co. 1-ter, o.p.)	Benefici concessi solo se non emergono collegamenti con la criminalità organizzata	Omicidio, rapina ed estorsione aggravate, spaccio aggravato
Un anno di osservazione in carcere (art. 4-bis, co. 1-quater, o.p.)	Nessun beneficio prima di un anno di osservazione della personalità con esito positivo	Reati sessuali (esclusi alcuni fatti di minore gravità), maltrattamenti e stalking aggravati, femminicidio
Quote minime di pena (artt. 21, 30-ter e 50 o.p.)	Il condannato può lavorare fuori dal carcere solo dopo aver scontato un terzo della pena, ottenere permessi premio solo dopo la metà, essere ammesso alla semilibertà (uscire di giorno e rientrare in carcere la sera) solo dopo due terzi (per le pene più lunghe, il lavoro esterno è comunque possibile dopo 5 anni e i permessi dopo 10)	Terrorismo, mafia e reati commessi con metodo mafioso, tratta, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, sequestro estorsivo, associazione per narcotraffico; omicidio, rapina ed estorsione aggravate, spaccio aggravato; reati sessuali, maltrattamenti e stalking aggravati, femminicidio
Regime del 41-bis (art. 4-bis, co. 2, o.p.)	Nessun beneficio finché il regime del cosiddetto «carcere duro» (limiti severi ai colloqui, alla corrispondenza e ai contatti con gli altri detenuti) non è revocato o non prorogato	Detenuti con collegamenti attuali con l'organizzazione criminale, mafiosa o terroristica, di appartenenza
Carcere cautelare (art. 275, co. 2-bis, 3 e 3.1, c.p.p.)	Custodia in carcere obbligatoria o presunta, anche se la pena prevedibile non supera 3 anni	Associazione mafiosa o terroristica (il giudice deve disporre il carcere e non può scegliere misure più lievi, come gli arresti domiciliari, salvo che risulti del tutto assente il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di commissione di altri reati); altri reati di mafia e terrorismo, omicidio, reati sessuali gravi, violenza di genere (il carcere, o per la violenza di genere anche gli arresti domiciliari, è la regola, ma il giudice può disporre misure più lievi se ritiene che bastino)
Ergastolo ostativo (art. 2 d.l. 152/1991; art. 176 c.p.)	Liberazione condizionale dopo 30 anni (anziché 26) e solo se il condannato dimostra di aver risarcito le vittime (o di non poterlo fare) e di non avere più legami con la criminalità organizzata; libertà vigilata di 10 anni (anziché 5)	Mafia, terrorismo e gli altri reati indicati nella seconda riga, quando il condannato non collabora con la giustizia (chi collabora può ottenere la liberazione condizionale già dopo 10 anni)

L'ERGASTOLO OSTATIVO

Una pena che entra nelle case e sopprime gli affetti

L'ERGASTOLO OSTATIVO NON NEUTRALIZZA SOLO IL DETENUTO, MA CONDANNA ANCHE I SUOI FAMIGLIARI A VIVERE LA TORTURA DELLA CONSAPEVOLEZZA CHE QUEL PADRE, MARITO O FIGLIO, È DA CONSIDERARE MORTO, ANCHE SE ANCORA IN VITA

a cura di Ornella Favero e della redazione di Ristretti Orizzonti

Quando si parla di ergastolo ostativo, il dibattito si concentra spesso sulla gravità dei reati, sulla pericolosità dei condannati e sulla necessità di impedire che continuino a mantenere rapporti con le organizzazioni criminali. Molto meno spazio viene dedicato a quello che succede alle persone che li aspettano fuori dal carcere. Abbiamo ascoltato le testimonianze di tanti ergastolani ostativi, cercando di capire come una condanna senza una prospettiva concreta di uscita possa modificare i rapporti con i propri cari. Ascoltandoli, abbiamo percepito una sofferenza comune, ovvero l'impossibilità persino di sognare il ritorno a casa, e la consapevolezza di essere stati definitivamente estromessi dalla vita della propria famiglia.



Una lettera che non può dire "ti amo"

Per comprendere la vita di un detenuto che è stato sottoposto al 41-bis bisogna partire da gesti che, fuori dal carcere, sembrano del tutto ordinari: scrivere una lettera, telefonare a casa, raccontare alla propria compagna una giornata difficile, chiedere notizie dei figli. Diverse persone ci hanno raccontato che, all'inizio della loro permanenza al 41-bis, molte delle lettere inviate alla moglie e alla madre venivano censurate. Anche una cartolina di auguri prestampata, sulla quale uno di loro aveva aggiunto poche parole affettuose, era stata bloccata. Col tempo avevano imparato a scrivere soltanto poche frasi, sempre uguali: come stai, io sto bene, ci sentiamo alla prossima. Un detenuto ci aveva spiegato che aveva smesso di scrivere alla moglie perché persino ripetere due volte "ti amo" poteva suscitare sospetti di un messaggio nascosto. Ma come si fa a mantenere un rapporto intimo quando la comunicazione viene continuamente condizionata dalla consapevolezza di essere controllati?

A poco a poco, la lettera non è più uno spazio in cui raccontarsi, ma un messaggio ridotto all'essenziale, costruito per evitare problemi. Alla fine, dopo ripetute esperienze di censura e di ritardi, la maggior parte aveva rinunciato del tutto a scrivere.

Un vetro tra un padre e i suoi figli

Se le lettere possono essere impoverite fino a diventare formule impersonali, per chi è sottoposto al 41-bis, l'incontro con i famigliari si svolge attraverso un vetro divisorio, con comunicazioni sorvegliate e tempi limitati.

Un detenuto ci ha raccontato che da un giorno all'altro, si era ritrovato a fare il colloquio davanti a un vetro ed era stato uno shock specialmente per la sua famiglia. Nelle situazioni previste dalla disciplina del regime, può essere consentito un breve contatto fisico con i figli più piccoli, ma organizzare quell'incontro può comportare procedure complesse. Un detenuto descriveva il disagio del figlio, che cercava la madre proprio nel momento in cui un agente lo portava via per accompagnarlo dal padre dall'altra parte del vetro. Per il padre, quel breve incontro dovrebbe rappresentare un momento di vicinanza, mentre diventa un'esperienza di frustrazione e di disagio. Infatti, molti detenuti avevano rinunciato ai colloqui. Uno di loro ci raccontò di aver trascorso un anno senza vedere i figli, scegliendo di non farli venire in carcere perché ogni incontro era diventato un dramma.

Il tempo che passa fuori

La separazione diventa ancora più profonda quando si misura attraverso il tempo. Un detenuto riceve fotografie, ascolta racconti, apprende notizie di eventi importanti ma la sua presenza nella vita familiare è solo immaginaria.

Anche le fotografie possono diventare una testimonianza dolorosa. Gli ergastolani le conservano per seguire la vita dei propri cari, ma quelle immagini ricordano continuamente ciò a cui non hanno potuto partecipare: un battesimo, una comunione, un diploma, un matrimonio. Sono momenti che per gli altri famigliari costituiscono ricordi condivisi, mentre per il detenuto quando vede la fotografia di un nipote che non potrà mai prendere in braccio, il sentimento è quello di essere già morto.

Padri assenti, figli che crescono

Molti ergastolani parlavano dei figli con orgoglio. Raccontavano che avevano terminato gli studi, trovato un lavoro, costruito una famiglia e condotto una vita lontana dai problemi con la giustizia. In quelle parole c'era spesso anche il tentativo di distinguere il proprio percorso da quello dei figli. Un detenuto che aveva passato quattordici anni al 41 bis, ci disse che suo figlio si dedicava ai bambini, li accompagnava a scuola e stava sempre con loro. Secondo lui, cercava di dare ai propri figli quello che era mancato a lui. Era una considerazione semplice, ma rivelatrice di come l'assenza del padre aveva segnato la sua infanzia.

Altri detenuti avevano incoraggiato mogli e figlie ad allontanarsi dal paese d'origine, per sottrarle a un ambiente nel quale il cognome e la storia famigliare potevano diventare un peso. Volevano che si costruissero una vita autonoma, senza essere riconosciute soltanto come le figlie o le nipoti di un condannato. Sono racconti che testimoniano come la famiglia di una persona condannata per reati cosiddetti di "criminalità organizzata" molto spesso non è legata alle sue scelte e alle sue responsabilità. I figli hanno traiettorie proprie e percorsi completamente diversi.

Naturalmente, non tutte le relazioni famigliari resistono, alcune si interrompono, altri sopravvivono con grande fatica. Ma proprio questa varietà dovrebbe impedirci di considerare la famiglia come una semplice estensione della persona condannata.

Una pena che non finisce al cancello del carcere

Le persone con le quali abbiamo parlato non nascondevano le proprie responsabilità. Molte riconoscevano gli errori commessi e raccontavano con amarezza le conseguenze delle proprie azioni. Ciò che chiedevano, però, era di scontare una condanna che non cancellasse definitivamente il ruolo di padre, di marito, di figlio, di nonno, ma di avere almeno la possibilità di sognare per potersi immaginare un giorno uscire in permesso premio e abbracciare i nipoti.

Una condanna può privare della libertà chi ha commesso un reato grave, ma non dovrebbe punire anche le persone care e trasformare la sofferenza dei famigliari in una conseguenza da considerare inevitabile. Ma è chiaro come una condanna all'ergastolo, quando ostativa, non neutralizza solo il condannato, ma condanna anche i suoi famigliari a vivere la tortura della consapevolezza che quel padre, marito o figlio, è da considerare morto, anche se ancora in vita.

QUATTORDICI ANNI DA OSTATIVO

Quando una norma emergenziale trasforma il reato in un destino

di Elton Kalica – Sociologo, redattore di Ristretti Orizzonti

Quando sono entrato in carcere avevo poco più di vent'anni. Per oltre quattordici anni, però, la mia condanna non è stata soltanto quella stabilita dalla sentenza perché si è aggiunta anche l'ostatività. A metà pena ho chiesto un permesso premio per fare un incontro in una scuola, in compagnia di volontari, e mi è stato risposto che non potevo accedere ai benefici penitenziari in quanto il mio reato rientrava nella prima fascia dell'articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario. Niente permessi premio, niente possibilità di sperimentare gradualmente il ritorno alla libertà attraverso una misura alternativa.

All'inizio non riuscivo ad accettarlo. Ho cercato argomenti giuridici, studiato le disposizioni che avrebbero potuto permettermi di superare l'ostacolo. Dato che non facevo parte di nessuna organizzazione criminale e che ero in carcere da solo, senza coimputati, ho presentato istanze dopo istanze perché mi fosse riconosciuta l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, prevista dall'articolo 58-ter dell'Ordinamento penitenziario. Ricordo ancora un colloquio con il magistrato di sorveglianza al quale avevo presentato per tre volte l'istanza per il riconoscimento della collaborazione inesigibile. Tutte istanze rigettate anche dal Tribunale di sorveglianza seguite da ricorsi respinti anche in Cassazione, con condanne al pagamento delle spese processuali, che ancora oggi continuano a perseguitarmi. Durante quel colloquio gli rivolsi una domanda che mi portavo dentro da tempo, ovvero, come potesse sentirsi, nella propria coscienza, quando firmava quotidianamente provvedimenti di concessione di misure alternative e, nello stesso tempo, continuava a negare ogni possibilità a me.

Mi rispose allargando le braccia, *"Tu sei un ragazzo sfortunato e io non ci posso fare niente. Ormai hai una sentenza definitiva per sequestro. Se ti riconosco la collaborazione inesigibile per toglierti l'ostatività, significa che poi dovrò toglierla anche ai veri sequestratori che sono in questo carcere"*.

In quella risposta c'era tutta la contraddizione che cercavo di denunciare. La mia vicenda veniva ricondotta a una categoria generale, quella dei sequestratori, e la mia eventuale ammissione ai benefici sembrava pericolosa perché avrebbe potuto aprire la strada ad altri. Non contava soltanto stabilire se esistessero le condizioni previste dalla legge nel mio caso, occorreva evitare che il riconoscimento di quelle condizioni potesse diventare un precedente scomodo.

Racconto questo episodio perché mostra il dilemma che una norma può produrre quando la sua applicazione sostituisce la valutazione individuale con il timore delle conseguenze generali di una decisione. E lo racconto perché mostra come il diritto penale non si limita a definire comportamenti vietati e a stabilire le relative sanzioni; ma attraverso le sue classificazioni, contribuisce anche a costruire identità sociali: il mafioso, il terrorista, il sequestratore. E la categoria giuridica si trasforma in un'identità permanente, dalla quale diventa difficile uscire anche quando sono trascorsi molti anni e la persona ha intrapreso un percorso diverso.

L'articolo 4-bis nasce in un contesto storico preciso, segnato da emergenze criminali che hanno richiesto risposte straordinarie. Ma una misura pensata per contrastare fenomeni specifici ha finito per produrre conseguenze che vanno ben oltre il suo obiettivo originario. Non tutte le persone condannate per uno stesso reato hanno la medesima storia, lo stesso ruolo, gli stessi legami o le stesse prospettive. E soprattutto, non tutte le collaborazioni sono possibili o utili. È una contraddizione profonda per un sistema penitenziario che dichiara di perseguire il reinserimento sociale.

La collaborazione inesigibile che mi è stata sempre negata oggi è diventata uno strumento abbastanza condiviso da diversi magistrati di sorveglianza. Tuttavia, questo superamento formale delle preclusioni assolute non elimina necessariamente le difficoltà: ci sono ancora troppe storie di persone che non possono avere accesso ai benefici. Ed è questo il dramma delle leggi emergenziali quando smettono di essere eccezioni e diventano parte stabile dell'ordinamento. Una risposta nata per contrastare fenomeni criminali specifici continua a produrre effetti a distanza di trentacinque anni su persone accomunate soprattutto dalla classificazione giuridica.

Ho espiato la mia pena studiando, nonostante il carcere, e scrivendo per Ristretti Orizzonti raccontando le condizioni carcerarie e le ingiustizie che incontravo. Questo percorso mi ha permesso di non soccombere alla frustrazione, ma non ha cancellato la rabbia. E se continuo ad andare in giro per l'Italia a raccontare la mia storia è perché ritengo che l'articolo 4-bis debba essere abolito nella sua logica ostativa, restituendo alla magistratura di sorveglianza la possibilità di valutare concretamente ogni singola situazione, sulla base di criteri rigorosi e di elementi verificabili. La sicurezza collettiva non si tutela rinunciando a conoscere le persone, ma attraverso valutazioni capaci di distinguere le situazioni e di riconoscere i cambiamenti quando esistono.

La pena deve essere certa, ma non può diventare immutabile nel suo significato di galera. Altrimenti il carcere smette di essere un luogo nel quale si può costruire un futuro, e diventa uno spazio di neutralizzazione delle persone considerate come "nemici". Le emergenze possono richiedere risposte straordinarie, ma una democrazia deve saper riconoscere quando quelle risposte hanno esaurito la loro ragione e quando è arrivato il momento di restituire spazio ai diritti, alla responsabilità individuale e alla possibilità di cambiare. Una pena che non lascia alcuna possibilità di dimostrare il cambiamento non è una pena che rieduca. È una pena che ha già deciso, in anticipo, che cosa una persona potrà essere per il resto della sua vita.

